

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020
570/2020/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA RICERTIFICAZIONE DI SNAM RETE GAS S.P.A. E
DI INFRASTRUTTURE TRASPORTO GAS S.P.A. IN QUALITÀ DI GESTORI DI SISTEMA
DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1139^a riunione del 22 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento CE 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il Regolamento CE 1775/2005;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2019;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 515/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 515/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 20/2015/R/com (di seguito: deliberazione 20/2015/R/com)
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 318/2016/R/ gas (di seguito: deliberazione 318/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2018, 305/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 305/2018/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 381/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 381/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 589/2018/R/ gas (di seguito: deliberazione 589/2018/R/gas);
- la determina 05 agosto 2016, 20/16 del Direttore dell’allora Direzione Tariffe dell’Autorità (di seguito: determina 20/16);
- la nota di accompagnamento della Commissione europea alla direttiva 2009/73/CE: “*Interpretative note on directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime.*” del 22 gennaio 2010 (di seguito: nota interpretativa della direttiva 2009/73/CE);
- il documento della Commissione europea SWD(2013) 117 final del 8 maggio 2013: “*Ownership unbundling: The Commission Practice in assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors*”, (di seguito: documento della Commissione europea dell’8 maggio 2013);
- il parere della Commissione sulla certificazione preliminare di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., del 1 ottobre 2018 C (2018) 6454 final (protocollo Autorità 0027743 del 3 ottobre 2018, di seguito: parere della Commissione sulla certificazione preliminare di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.);
- la comunicazione all’Autorità e a Snam S.p.A., della Direzione Generale Energia (DG Energy) della Commissione europea del 18 novembre 2019 (prot. Autorità 30141 del 18 novembre 2019);
- la comunicazione di Snam S.p.A. all’Autorità del 20 dicembre 2019 (prot. Autorità 35080 del 23 dicembre 2019, di seguito: comunicazione del 20 dicembre 2019),
- le comunicazioni di Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., all’Autorità, del 20 gennaio 2020 (rispettivamente prot. Autorità 1810 e prot. Autorità 1811 del 21 gennaio 2020, di seguito: comunicazioni del 20 gennaio);
- le comunicazioni degli Uffici dell’Autorità a Snam Rete Gas S.p.A. e a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 24 febbraio 2020 (rispettivamente prot. Autorità 6438 e prot. Autorità 6436 del 24 febbraio 2020, di seguito: comunicazione del 24 febbraio 2020);
- la comunicazione di Snam S.p.A. all’Autorità del 30 settembre 2020 (prot. Autorità 30913 del 30 settembre 2020, di seguito: comunicazione del 30 settembre 2020);
- le comunicazioni degli Uffici dell’Autorità a Snam Rete Gas S.p.A. e a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 10 novembre 2020 (rispettivamente prot. Autorità 36500 e 36501 del 10 novembre 2020);
- le comunicazioni di Snam Rete Gas S.p.A. e di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. all’Autorità di aggiornamento dell’istanza di ricertificazione del 16 dicembre 2020 (di seguito: comunicazioni del 16 dicembre 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto), la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 10, paragrafo 3, della citata direttiva prevede che i gestori di un sistema di trasporto notifichino all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della medesima direttiva;
- l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva prevede che le autorità di regolamentazione vigilino, in permanenza, sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, delle direttive, da parte dei gestori di un sistema di trasporto e, al fine di assicurare tale rispetto, avviino una procedura di certificazione:
 - quando ricevono notifica dal gestore;
 - di loro iniziativa, quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori rischia di concretare una violazione dell'articolo 9 della direttiva, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su richiesta motivata della Commissione;
- l'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva prevede che le autorità di regolamentazione adottino una decisione di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione; decorso questo termine, la certificazione si presume accordata; la decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui all'articolo 10;
- l'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi, senza indugio, alla Commissione, la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 715/2009, prevede che la Commissione esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore di sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11 e l'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento CE 715/2009 prevede che, entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione di un

gestore di un sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito, nell'ordinamento nazionale, la disciplina per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di un sistema di trasporto di cui alla direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 9, comma 3 del D.lgs. 93/11 ha previsto che, successivamente alla prima certificazione e ove necessario l'Autorità, avvii le procedure di certificazione:
 - a) nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;
 - b) di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischi di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando abbia motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - c) su motivata richiesta della Commissione europea;
- l'articolo 9, comma 4, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità concluda la procedura di certificazione di un gestore di sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore o dalla data della richiesta della Commissione; decorso tale termine, la certificazione si intende accordata;
- l'articolo 9, comma 5, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità notifichi, senza indugio, alla Commissione la decisione, espressa o intervenuta per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica;
- l'articolo 9, comma 6, del D.lgs. 93/11, prevede che entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, l'Autorità assuma la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso;
- l'articolo 9, comma 8 del D.lgs. 93/11, prevede che i gestori di sistemi di trasporto notifichino, all'Autorità, tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 43, comma 2 del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità garantisca l'adempimento, da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalla 2009/73/CE e dai regolamenti CE 713/2009/CE e 715/2009/CE.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l’Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione per i gestori di sistemi di trasporto previste dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- il comma 4.2, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l’Autorità avvii una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:
 - a) su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell’influenza nei confronti dei gestori di sistemi di trasporto che possano comportare una violazione dell’articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - b) su motivata richiesta della Commissione;
 - c) a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5 del medesimo allegato;
- il comma 4.4, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che, nei casi di cui al comma 4.2, lettera a) e lettera b) del medesimo allegato, le procedure di ricertificazione siano avviate con provvedimento dell’Autorità, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza delle modifiche o dalla richiesta della Commissione;
- il comma 4.5, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che le procedure di ricertificazione, nei casi di cui al comma 4.2, lettera c) del medesimo allegato, siano avviate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte dell’Autorità, delle comunicazioni previste dal comma 25.1 dell’allegato, qualora le variazioni intervenute richiedano un riesame del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- il comma 5.6, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l’Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite con le disposizioni della 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni stesse; decorso tale termine senza che la decisione sia stata adottata, la certificazione preliminare si intende accordata;
- il comma 5.7, dell’Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione, ai fini del parere di cui all’articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; tutte le informazioni ricevute sono comunque a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- il comma 5.8, dell’Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che l’Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati; la decisione finale dell’Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell’Autorità;
- il comma 25.1, dell’Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che ogni variazione rilevante che dovesse intervenire successivamente alla conclusione di una procedura di certificazione, debba essere comunicata all’Autorità dal

responsabile di conformità entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare e valutare la portata della variazione medesima;

- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità specifiche per la custodia e il trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione, volte ad assicurarne la riservatezza e l'integrità nell'ambito delle attività di analisi necessarie alle procedure di certificazione;
- con la determina 20/16, il Direttore dell'allora Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità (ora Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling) ha previsto nuove modalità operative per le comunicazioni connesse alle procedure di certificazione di cui alla deliberazione 153/11 che assicurino adeguati standard informatici di riservatezza, integrità e non ripudiabilità delle medesime informazioni e l'utilizzo di un apposito sistema telematico di raccolta disponibile sul sito internet dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 515/2013/R/gas, l'Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- a seguito della variazione dell'assetto societario di Snam S.p.A. controllante di Snam Rete Gas con la deliberazione 20/2015/R/com, l'Autorità ha avviato, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento di ricertificazione di Snam Rete Gas, in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- il suddetto procedimento di ricertificazione è stato archiviato dall'Autorità con la deliberazione 318/2016/R/gas dato che, a seguito di apposita attività istruttoria, non sono emerse modifiche sostanziali dell'assetto di controllo di Snam Rete Gas né delle altre condizioni poste a fondamento della decisione di certificazione di Snam Rete Gas in qualità di gestore in separazione proprietaria che potessero configurare una violazione delle prescrizioni dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE
- a seguito dell'acquisizione da parte di Snam S.p.A., del 100% del capitale sociale di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (di seguito ITG), l'Autorità con la deliberazione 305/2018/R/gas ha avviato, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento finalizzato alla ricertificazione di ITG, in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- con la deliberazione 381/2018/R/gas, l'Autorità ha adottato la decisione preliminare di certificazione per ITG in qualità di gestore del sistema di trasporto

in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE. Con la predetta decisione, l'Autorità ha verificato il rispetto da parte di ITG dei requisiti previsti dall'articolo 9 della citata direttiva alla luce del fatto che la società, in seguito all'acquisizione da parte di Snam si è venuta a trovare in una situazione coincidente, di fatto, con quella di Snam Rete Gas;

- nel proprio parere sulla certificazione preliminare di Infrastrutture Trasporto Gas, la Commissione ha concordato pienamente con la decisione preliminare di certificazione adottata dall'Autorità con la deliberazione 381/2018/R/gas, superando nel merito le precedenti posizioni critiche in merito alla separazione effettiva prevista dal sistema di *governance* all'interno di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., azionista di Snam S.p.A., espresse in occasione della decisioni di certificazione preliminare di Snam Rete Gas e di Terna S.p.A., in entrambi i casi come gestori di trasporto/trasmissione in separazione proprietaria;
- con la deliberazione 589/2018/R/gas, l'Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione di ITG, in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE.

CONSIDERATO CHE:

- con le comunicazioni del 20 dicembre 2019, Snam S.p.A., in qualità di controllante di Snam Rete Gas e ITG ha comunicato all'Autorità di aver intrapreso, tramite società separate, una serie di iniziative di investimento che prevedono l'acquisizione, sviluppo e conversione di infrastrutture di produzione di biogas e biometano, nonché ulteriori iniziative nello sviluppo del settore dell'idrogeno, anche attraverso lo studio di nuove tecnologie per la produzione, il trasporto e gli utilizzi dell'idrogeno quali il power to gas, e dell'efficienza energetica, attraverso l'offerta di riqualificazione energetica di impianti ed edifici;
- con le comunicazioni del 20 gennaio 2020, Snam Rete Gas e ITG hanno trasmesso, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione ARG/com 153/2011 e dalla determina 20/16, le istanze di ricertificazione ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2009/73/CE;
- a seguito di una prima verifica della documentazione trasmessa, con la comunicazione del 24 febbraio 2020, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alle suddette società le risultanze istruttorie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR 244/01, invitando la società a integrare le informazioni già fornite al fine di disporre di tutti gli elementi necessari a verificare il pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 9 della Direttiva 2009/73/CE, contestualmente sospendendo i termini per l'avvio del procedimento di ricertificazione fino alla trasmissione delle informazioni integrative richieste;
- con la comunicazione del 30 settembre 2020, Snam S.p.A., per conto delle controllate, ha fornito le ulteriori informazioni richieste dall'Autorità;
- con le comunicazioni del 10 novembre 2020, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a Snam Rete Gas e ITG di aggiornare, alla luce dei chiarimenti trasmessi con la suddetta comunicazione del 30 settembre, l'istanza di certificazione e la

documentazione prevista dagli allegati alla deliberazione ARG/com 153/11 secondo le modalità stabilite dalla determina 20/16;

- con le comunicazioni del 16 dicembre 2020, le suddette società hanno trasmesso la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite con la determina 20/16.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 18 novembre 2019, la DG Energy della Commissione europea ha espresso alcune considerazioni preliminari in relazione alla conformità delle iniziative intraprese dal gruppo Snam S.p.A. nel settore del biometano e nelle altre iniziative sopra descritte, con il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 9 della Direttiva 2009/73/CE: tra queste, rileva la considerazione che ogni valutazione in merito debba essere condotta caso per caso ma che, in ultima analisi, ricade sul gestore l'onere di provare che ogni iniziativa possa essere considerata come priva di ogni conflitto di interesse o incentivo a discriminare;
- tra i criteri da seguire per la verifica, nell'ambito delle procedure di certificazione, del rispetto dei requisiti del modello di separazione proprietaria previsti dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, la DG Energy della Commissione ha richiamato il contenuto della nota interpretativa della direttiva 2009/73/CE che riunisce alcuni casi in cui è stato consentito alle imprese che controllano un gestore di trasporto di detenere interessi finanziari in attività di produzione o vendita;
- nel documento dell'8 maggio 2013, inoltre, la Commissione europea ha delineato gli aspetti che dovrebbero essere oggetto di valutazione caso per caso da parte dell'autorità di regolamentazione nazionale per accertare l'assenza di potenziali conflitti di interesse nell'ipotesi in cui i soggetti che partecipano al capitale di un gestore e/o che lo controllano detengano contemporaneamente partecipazioni in imprese di produzione e/o fornitura.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le operazioni comunicate da Snam S.p.A. comportano una modifica dell'assetto preso a riferimento dall'Autorità ai fini delle decisioni di certificazione in regime di separazione proprietaria adottate per Snam Rete Gas e per ITG, rispettivamente, con le deliberazioni 515/2013/R/GAS e 589/2018/R/gas;
- l'attività di ricertificazione ha una principale funzione di monitoraggio di qualsiasi variazione dei requisiti verificati dall'Autorità in sede di certificazione; il procedimento di ricertificazione, in particolare, è volto ad accertare, in modo trasparente, che nonostante le predette variazioni, l'assetto del gestore e del gruppo societario di appartenenza e le attività da questi svolte, continuino ad essere compatibili con il quadro normativo di riferimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, un procedimento finalizzato alla ricertificazione di Snam Rete Gas e ITG, in qualità di gestori del sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- condurre, nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto, i necessari approfondimenti istruttori finalizzati ad appurare, sulla base della documentazione trasmessa dalle società, in particolare con le comunicazioni del 16 dicembre 2020, il rispetto da parte di queste e degli azionisti di controllo di tutti i requisiti di indipendenza prescritti dal citato articolo 9 della direttiva, ai fini della certificazione in qualità di gestore di trasporto in separazione proprietaria;
- procedere, nel corso del procedimento, qualora necessario, alla richiesta alle società di ogni ulteriore chiarimento al fine di acquisire tutti gli elementi utili anche ai fini delle necessarie interlocuzioni con gli uffici della Commissione europea, comunicando, in tal caso, la sospensione dei termini del procedimento come previsto dall' Allegato A alla deliberazione 153/11

DELIBERA

1. di avviare, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento di ricertificazione di Snam Rete Gas S.p.A. e di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., in qualità di gestori di sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, nell'ambito del quale condurre i necessari approfondimenti istruttori ai fini della ricertificazione delle due società;
3. di concludere il procedimento entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione europea di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 715/2009;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea, al Ministro dello Sviluppo Economico, a Snam S.p.A., a Snam Rete Gas S.p.A. e a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini